



ISTITUTO COMPRESIVO
MANOPPELLO



REGOLAMENTO D'ISTITUTO AS 2020/21

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 27/04/2021

Approvato dal Consiglio di Istituto Prot. n.3833 data 19/05/21



INDICE

PREMESSA	pag.3
DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO	pag.4
DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	pag.4
BULLISMO E CYBERBULLISMO A CONFRONTO	pag.5
RIFRIMENTI NORMATIVI	pag.6
REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	pag.7
SITOGRAFIA	pag.14

PREMESSA

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente; la salute e la serenità psico- fisica della persona rappresentano infatti le condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Ne consegue che il clima scolastico e le diverse modalità con cui ci si approccia alla scuola influenzano, la qualità della vita degli studenti.

A tale scopo la scuola, mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio è, in questo contesto, che il *Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo*, vuole inserirsi.

Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al *Patto Educativo di Corresponsabilità*, funge da codice di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo.

Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e dall'art. n.2 della Costituzione come tutela del pieno sviluppo della persona in ambiente sociale e formativo.

DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO

Il **BULLISMO** (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi;

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima)

Il **CYBERBULLISMO** è una forma di bullismo esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), che si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato.

Il fenomeno del cyberbullismo è definito dalla **Legge 29 maggio 2017, n. 71** come **"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso"**.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi , corredati da immagini a sfondo sessuale

BULLISMO E CYBERBULLISMO A CONFRONTO

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate e divulgate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Causato dal bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Causato e messo in atto grazie alla percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili a seguito dell'atto di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni
Tendenza del bullo a sottrarsi da responsabilità giustificando come scherzose le azioni di violenza	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'intento di contrastare il bullismo ed il cyberbullismo, così come previsto dalla Normativa vigente:

- artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di Corresponsabilità";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo: MIUR, ottobre 2017.
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo: Ministero dell'Istruzione , gennaio 2021.

Istituto Comprensivo di Manoppello
acquisite le Delibere del
Collegio dei Docenti in data 27/04/2021
Consiglio di Istituto Prot. n. 3833 in data 19/05/21

emana il seguente

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E
DEL CYBERBULLISMO**

Art. 1

La *Premessa* è parte integrante del presente *Regolamento* e costituisce il quadro di riferimento per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

Art.2

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno.

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità.

Art. 3

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa,...) se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente...) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il *Patto educativo di corresponsabilità* con la famiglia.

Art. 4

Prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico attraverso l'attivazione del servizio di uno sportello di supporto psicologico gratuito (già attivo) sostenendo gli alunni nel percorso sia di potenziamento delle loro competenze e sia di sostegno nelle situazioni di rischio e di traumi.

Art. 5

Nell'ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, responsabilità e ruoli:

il Dirigente Scolastico

- individua all'interno del personale scolastico un *Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo* e un *Team per la prevenzione del fenomeno*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- attiva insieme al referente/i per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo lo sportello di ascolto a supporto psicologico (già presente nell'Istituto) gestito dal personale specializzato;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- raccoglie le segnalazioni relative ad atti di bullismo e cyberbullismo, comunica tempestivamente l'accaduto alle famiglie interessate e, nel caso si configuri un reato allerta le Autorità di pubblica sicurezza competenti.

Art. 6

il Referente/i per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo:

- coordina le azioni del *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- approfondisce, applica e condivide con i colleghi quanto indicato nel presente *Regolamento*;
- propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in collaborazione con *partner* esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, polizia postale, forze dell'ordine ..);
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente, in collaborazione con il Dirigente, il team antibullismo, i colleghi, le famiglie.
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni.

Art. 7

il Collegio Docenti promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, con particolare riferimento al curriculum di Educazione Civica.

Art. 8

il Consiglio di Classe/ interclasse:

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione e il rispetto dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 9

i docenti:

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del *Regolamento* e segnalano tempestivamente, in forma scritta al Referente d'istituto eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui siano stati testimoni diretti o di cui siano venuti a conoscenza;
- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 10

i genitori:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (*i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet, del proprio telefonino, del pc,..., mostra stati depressivi, ansiosi o di paura*);

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole sul bullismo e cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal *Patto di corresponsabilità*;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel *Regolamento d'istituto*;
- conoscono le sanzioni previste dal *Regolamento d'istituto* nei casi accertati di bullismo, cyberbullismo.

Art.11

gli studenti:

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- sono coscienti del disvalore della condotta di chi mostra indifferenza verso episodi di bullismo o cyberbullismo o di chi all'interno del gruppo rafforza e/o condivide i comportamenti dei bulli;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere (comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) non possono usare *smartphone*, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e, comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- si impegnano ad imparare e a rispettare la *netiquette* e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (e- mail, sms, mms, chat,..).

Art. 12

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal presente *Regolamento*.

Art.12.1

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, opportunamente accertati, verranno considerati atti gravi ai danni dell'altro e conseguentemente sanzionati. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Vengono parimenti considerate gravi le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze dell'ordine.

Comportamenti	Sanzioni	Organo competente
Violazione della <i>netiquette</i> (buon comportamento di un utente sul web)	Richiamo verbale o scritto	Docente/I coordinatore di classe
<i>Flaming</i> (in forma verbale e/o scritta attraverso dispositivi multimediali)	Nota disciplinare sul registro di classe Segnalazione alla famiglia Sanzioni riparative: -lettura di libri, racconti, articoli di cronaca sull'argomento. - Elaborazione di cartelloni di sintesi in collaborazione con i compagni di classe.	Docente/i Coordinatore di classe DS Docente/i Coordinatore di classe
– Denigrazione/ molestie/ ricatto (in forma verbale e/o scritta anche attraverso dispositivi multimediali)	Nota disciplinare sul registro di classe Segnalazione alla famiglia Segnalazione alle forze dell'ordine Sanzioni riparative: -lettura di libri, racconti, articoli di cronaca sull'argomento. - Elaborazione di cartelloni di sintesi in collaborazione con i compagni di classe.	Docente/i Coordinatore di classe DS DS Docente/i Coordinatore di classe
<i>Stalking e Cyberstalking</i> (in forma verbale e/o scritta attraverso dispositivi multimediali)	Segnalazione alla famiglia Segnalazione alle forze dell'ordine Sospensione dalle lezioni (Solo scuola secondaria) Sanzioni riparative: -lettura di libri, racconti, articoli di cronaca sull'argomento. - Elaborazione di cartelloni di sintesi in collaborazione con i compagni di classe.	DS DS Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto Docente/i Coordinatore
Esclusione	Segnalazione alla famiglia Segnalazione alle forze dell'ordine Sospensione dalle lezioni (Solo scuola secondaria) Sanzioni riparative:	DS DS Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto

	<p>-lettura di libri, racconti, articoli di cronaca sull'argomento. - Elaborazione di cartelloni di sintesi in collaborazione con i compagni di classe.</p>	Docente/i Coordinatore di classe
Impersonificazione	<p>Segnalazione alla famiglia Segnalazione alle forze dell'ordine Sospensione dalle lezioni (Solo scuola secondaria di Primo Grado) Sanzioni riparative: -lettura di libri, racconti, articoli di cronaca sull'argomento. - Elaborazione di cartelloni di sintesi in collaborazione con i compagni di classe.</p>	<p>DS DS Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto</p> <p>Docente/i Coordinatore</p>
Sexting (in forma verbale e/o scritta attraverso dispositivi multimediali)	<p>Segnalazione alla famiglia Segnalazione alle forze dell'ordine Sospensione dalle lezioni (Solo Scuola Secondaria di Primo Grado) Sanzioni riparative: -lettura di libri, racconti, articoli di cronaca sull'argomento. - Elaborazione di cartelloni di sintesi in collaborazione con i compagni di classe.</p>	<p>DS DS Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto</p> <p>Docente /i Coordinatore</p>
Aggressione fisica e/o verbale	<p>Nota disciplinare sul registro di classe Segnalazione alla famiglia Sospensione dalle lezioni (Solo Scuola Secondaria di Primo Grado) Segnalazione alle forze dell'ordine Sanzioni riparative: -lettura di libri, racconti, articoli di cronaca sull'argomento. - Elaborazione di cartelloni di sintesi in collaborazione con i compagni di classe.</p>	<p>Docente /i Coordinatore DS DS</p> <p>Docente /i Coordinatore</p>

Art. 12.2

PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

FASE	AZIONI	PERSONE COINVOLTE
1.Segnalazione	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	Alunno vittima Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA
2.Analisi e valutazione dei fatti	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Docenti di classe Referente d'Istituto Team antibullismo Dirigente Scolastico
3.Intervento e gestione del caso	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.	Referente d'Istituto Team antibullismo Alunni coinvolti - Genitori degli alunni Docenti della classe Dirigente Scolastico
4.Monitoraggio	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Referente d'Istituto Team antibullismo Docenti di classe

Art. 12.3

Fase 1: SEGNALAZIONE

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA. Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, per via scritta, il Referente d'istituto o un altro membro del *Team antibullismo*, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

Art. 12.4

Fase 2: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Ricevuta la prima segnalazione, il *Team antibullismo* e/o il *Referente/i d'Istituto* informa il Dirigente e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con i docenti di classe. Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e decidere la modalità di intervento da attuare.

A tale proposito il *Team* effettuerà interviste e colloqui con gli attori principali (chi ha fatto la segnalazione, la vittima, il bullo, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe...), raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, *Team antibullismo*, Referente, Dirigente) procedono alla valutazione. Se i fatti *non* sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola. Qualora invece, i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il *Team* proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma scritta.

Art. 12.5

Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

A seguito di un'approfondita valutazione il *Team* sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi. In linea di massima la procedura da seguire è la seguente:

- supporto e protezione alla vittima ;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione del Dirigente: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri..);
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyberbullo tramite convocazione del Dirigente: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi...)
- convocazione straordinaria del Consiglio o del team di classe: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima...);
- gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio);
- scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia;
- lettera di comunicazione formale, da parte del Dirigente Scolastico, ai genitori del bullo/cyberbullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o team di classe;
- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

Art. 12.6

Fase 4: MONITORAGGIO

Il *Team antibullismo* che ha condotto la gestione del caso, il *Referente/i d'Istituto*, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyberbullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

SITOGRAFIA

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>

Legge N. 71 /2017

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202>

Ministero dell'Istruzione, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo

www.generazioniconnesse.it

www.poliziadistato.it